

SCHEDA INFORMATIVA: ACCONCIATORI

Titolo abilitativo: DIA ad efficacia differita a 30 giorni salvo diversa determinazioni da parte dei singoli enti.

A. DESCRIZIONE

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

La denuncia di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l'attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa). Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

B. ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITA'

Endoprocedimenti attivabili.

L'avvio di un attività di acconciatore, nella generalità dei casi, implica l'attivazione degli endoprocedimenti di seguito elencati:

ASL per profili strutturali/funzionali igienico sanitari.

Urbanistico edilizio per adempimenti connessi ad aspetti strutturali (ivi comprese agibilità, destinazione d'uso, ecc...).

Edilizia per adempimenti relativi agli scarichi idrici.

Ambiente per adempimenti relativi all'inquinamento acustico. In base alla normativa vigente sulle attività rumorose occorre effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico e/o presentare

apposito modello che attesti l'eventuale esenzione o di aver precedentemente espletato tale adempimento.

Sicurezza sui luoghi di lavoro, adempimenti ISPEL, e relativi all'impiantistica.

INSEGNA Per l'installazione dell'insegna l'interessato dovrà conseguire apposito titolo abilitativi.

C. CHE REQUISITI DEVE AVERE.

1) Requisiti oggettivi.

I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.

In particolare:

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;

Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;

Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;

L'attività deve essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;

L'attività deve essere svolta altresì nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.

2) Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità).

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 49.

Tali suddette cause non devono sussistere nei confronti delle società/ consorzi.

Più specificamente, con riferimento alle società e ad i consorzi, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato,:

a) per le società in nome collettivo (s.n.c), a tutti i soci;

b) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

c) per le società per azioni (s.p.a.), in accomandita per azioni (s.a.p.a), società a responsabilità limitata (s.r.l.) al legale rappresentante e degli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

d) per i consorzi ex art 2602 c.c. a chi ne ha la rappresentanza, agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società consortili ex art. 2615 *ter* c.c., i consorzi con attività esterna di cui al libro V, titolo X capo II, sezione II del codice civile, le società di consorzi cooperativi, oltre al legale rappresentante ed agli altri componenti dell'organo di amministrazione, anche nei confronti di ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché nei confronti dei soci per conto dei quali le società consortili operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;

f) per le società cooperative, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

g) per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato Italiano, a coloro che li rappresentano stabilmente sullo stesso.

3) Requisiti soggettivi professionali.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

L'abilitazione professionale è conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

C'è da rilevare che il corso di formazione può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro e che l'inserimento in un'impresa di acconciatore deve consistere in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati od riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Adempimenti presso la Camera di Commercio competente.

4) Requisiti per cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato di lavoro;
- permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;
- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 co. 1 *bis* e *ter* del T.U. In materia di immigrazione D.lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;
- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 co. 6 l. n. 40/1998).

D. RIFERIMENTI NORMATIVI DI CUI AL QUADRO C.

1. Requisiti oggettivi: d.p.r. 380/2001; l.r. 1/2005; l. n. 447/1996; d.lgs. 152/2006; l.r. 89/1998; l.r. 20/2006; d.lgs. 81/2008; l. 46/1990.

2. Requisiti soggettivi morali (o di onorabilità): l. 575/1965; T.U. emanato con r.d. 773/1931.

3. Requisiti soggettivi professionali: l. 161/1963; l. 174/2005; l. 580/1993; d.p.r. 581/1995.

4. Requisiti per cittadini extracomunitari: d.lgs. 286/1998; l. 40/1998.